



Prot. n. 193446

Roma, li 19 GEN. 2011

Al Comune di Cerveteri
Area 3^a assetto uso e sviluppo del territorio
Servizio urbanistica
Piazza Risorgimento, n. 1
CERVETERI (RM)

Oggetto: parere in merito alla procedura da seguire per istanza di condono edilizio ex L. 326/03 e L.R. 12/04 per opere realizzate in ZPS consistenti in ampliamento volumetrico interno alla sagoma del fabbricato e nella chiusura di un portico

Il Comune di Cerveteri ha ricevuto una istanza di condono edilizio consistente in un ampliamento volumetrico interno alla sagoma di un fabbricato e nella chiusura di un portico. L'area interessata dagli interventi è zona a protezione speciale (ZPS).

Il Comune sembra orientato a considerare non ammissibile il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sulla base dell'interpretazione del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sentenze della Corte di cassazione penale in tema di condonabilità degli abusi edilizi in area vincolata (limitata, secondo la Corte, alle tipologie nn. 4, 5, e 6, dell'Allegato "I" alla L. 24 novembre 2003, n. 326); e, inoltre, sulla base delle ulteriori limitazioni introdotte dalla l.r. 8 novembre 2004, n. 12, per i monumenti naturali, i siti di importanza comunitaria e le ZPS (art. 3). Su tali aspetti questa direzione regionale si è espressa in numerosi pareri, consultabili sul web.

Ciò premesso, il Comune chiede se, in caso di documentazione carente, deve comunque richiedere l'integrazione prima di emanare il provvedimento di diniego, oppure se possa prescindere dalla documentazione integrativa ed emettere l'atto di diniego o archiviare l'istanza considerandola non procedibile.

In merito, si ritiene quanto segue.

Tra i principi generali del procedimento amministrativo figura quello di economicità (art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241), che impone alla pubblica amministrazione di conseguire i propri obiettivi senza aggravii procedurali non necessari e con il minor dispendio di mezzi procedurali. Di conseguenza, se in base alla documentazione presentata emerge con certezza che l'istanza non può essere accolta appare un inutile aggravio richiedere ulteriore certificazione (che genera

oltretutto comprensibili aspettative nel richiedente) e ritardare un diniego che può essere espresso già nella fase istruttoria precedente riducendo la durata del procedimento.

In tali casi si ritiene che l'amministrazione deve emanare il provvedimento di diniego rispettando le procedure di legge (art. 10-bis L. 241/90: preavviso di diniego) e motivando adeguatamente in merito alle ragioni ostative al rilascio dell'atto.

Di conseguenza, si ritiene che la documentazione integrativa prevista nell'art. 2, comma 7, della L. 241/90 (*"...i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni"*) deve essere chiesta se l'integrazione serve a valutare l'ammissibilità della domanda. In tal caso, qualora la documentazione integrativa non pervenga in tutto o in parte, l'amministrazione procedente dovrà emanare provvedimento espresso di improcedibilità per difetto o carenza di documentazione. Non è invece ammessa l'archiviazione dell'istanza, in quanto contrasterebbe con il principio generale contenuto nell'art. 2, comma 1, della L. 241/90, secondo cui: *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.

In conclusione, l'integrazione documentale non costituisce un mero adempimento formale ma serve a fornire all'amministrazione procedente gli elementi cognitivi necessari alla decisione; qualora questi emergano *prima facie* in sede istruttoria, la richiesta di ulteriore – e inutile – documentazione confligge con il principio di economicità dei mezzi giuridici.


Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP